



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LATINA

SEZIONE 1 V.le Le Corbusier snc - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

**Avv. STEFANO PICHIERRI
c/o CANC. G.D.P.
LATINA**

[REDACTED]

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **3356/2015** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DE ZORDO AGOSTINO**

Depositata Sentenza Numero: **1216/2015** in data : **23/12/2015**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

[REDACTED]

Difeso da:

STEFANO PICHIERRI


Resistente Principale

[REDACTED]

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Latina 30/12/2015

 **IL CANCELLIERE**

SENTENZA 1216/15

CRONOL. 8503/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LATINA

Avv. Agostino DE ZORDO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n°3356/15 R.G. promossa
con il ricorso depositato in data 13/10/15

DA

██████████, el.te dom.to in Roma, via C. A.
Racchia n. 2, presso lo studio dell'avv. Stefano
Pichierri e dell'ab. Riccardo Sperti, dai quali è
rapp.to e difeso per delega in calce al ricorso

OPPONENTE

CONTRO

██████████

OPPOSTA

decisa con dispositivo letto in udienza il giorno
16/10/15

OGGETTO: ricorso avverso decreto del Prefetto di ████████
n. ██████████ emessa l'8.05.2015 e
notificata il 16.09.2015 in relazione al rapporto n.
95/66 di violazione dell'art. 186/2 CdS elevato dai
██████████ il 29.03.2015 per guida in stato
di ebbrezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'istante ha proposto ricorso avverso il decreto
del ██████████ di sospensione della patente di
guida per anni due ai sensi degli artt. 186 e 223 del
CdS, nonché alla prescritta visita medica (artt. 186,
comma 8, e 119, comma 4, CdS) deducendone la nullità
per tardività nella notificazione avvenuta dopo oltre

4

cinque mesi dal fatto, per inutilizzabilità dell'accertamento sanitario in difetto di consenso, per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, per mancata consegna del referto di analisi, e, infine, per omessa motivazione.

La [REDACTED] non si costituiva.

All'udienza del 16.12.15 nessuno presenziava per la Prefettura né veniva prodotta la richiesta documentazione e la causa veniva assunta in decisione, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A fronte delle eccezioni proposte dal ricorrente e relative al difetto dei presupposti richiesti per l'emissione dell'ordinanza prefettizia impugnata l'Amm.ne opposta nulla ha dedotto né prodotto.

Fermo restando che lo svolgimento dei fatti e gli accertamenti compiuti dagli operanti si riferiscono ad un illecito penale e andranno valutati dal giudice competente, esulando quindi dall'oggetto del presente giudizio, deve però rilevarsi che l'esame dell'atto impugnato deve essere effettuato, in questa sede, attraverso la verifica della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e della corrispondenza alla norma delle misure in concreto irrogate, seppur in via cautelare, restando invece irrilevante in questa sede il rispetto degli adempimenti di rilievo processuale penale.

A tale riguardo si rileva che la Prefettura opposta non ha provveduto al deposito degli atti presupposti e, in particolare, del rapporto richiamato o quantomeno delle risultanze degli accertamenti sanitari compiuti, non consentendo a questo giudice l'esame degli stessi, quali atti sui quali si fonda la irrogata misura cautelare.

Il ricorso va, pertanto, accolto ai sensi dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 150/11, non potendosi allo stato ravvisare la presenza di prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, attesa anche la genericità della impugnata ordinanza in ordine alle risultanze degli effettuati rilievi, essendo indicati soltanto gli esiti di una sola misurazione del tasso alcolemico riscontrato (Cass. n. 18375/13).

Restano assorbite le restanti eccezioni mentre le spese, attesa la formula dubitativa adottata, vanno compensate.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Latina, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Latina, 16 dicembre 2015

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Agostino DE ZORDO)

